

CCNL accademie e conservatori 16 febbraio 2005 - Art. 19

Autore:

In: Diritto amministrativo, Focus

Per mobbing si intende una forma di violenza morale o psichica nell'ambito del contesto lavorativo, attuato dal datore di lavoro o da dipendenti nei confronti di altro personale. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie o vessatorie tali da comportare una afflizione lavorativa idonea a compromettere la salute e/o la professionalità e la dignità del dipendente sul luogo di lavoro, fino alla ipotesi di escluderlo dallo stesso contesto di lavoro.

2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20.9.01, riconoscono la necessità di avviare adeguate e opportune iniziative al fine di contrastare l'evenienza di tali comportamenti; viene pertanto istituito, entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente contratto, uno specifico Comitato paritetico presso ciascuna Amministrazione con i seguenti compiti:

(a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno;

(b) individuazione delle possibili cause, con particolare riferimento alla verifica della
esistenza
di

condizioni

di

lavoro

o

fattori organizzativi

e

gestionali

che

possano

determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;

(c) proposte

di

azioni

positive

in

ordine

alla

prevenzione

delle situazioni che possano favorire l'insorgere del mobbing;

(d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.

3. Le

proposte

formulate dai comitati sono presentate alle

Amministrazioni per i

connessi provvedimenti, tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione e il funzionamento di sportelli di ascolto nell'ambito

delle strutture

esistenti,
l'istituzione
della
figura
del
consigliere/consigliera
di
fiducia, nonché la definizione dei
codici
di
condotta, sentite le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.

4. In
relazione
alla
attività
di prevenzione
del
fenomeno,
i
Comitati valutano l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani generali
per
la formazione, idonei interventi formativi e di aggiornamento del
personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:

(a) affermare
una
cultura
organizzativa
che

comporti

una
maggiore

consapevolezza
della
gravità
del
fenomeno
e delle sue conseguenze individuali e sociali;

(b) favorire
la
coesione
e la solidarietà dei dipendenti attraverso una più
specifica
conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali, anche
al
fine
di
incentivare il recupero della motivazione e della affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale.

5. I Comitati di cui al comma 3 sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti della Amministrazione. Il presidente del Comitato viene alternativamente designato tra i rappresentanti della Amministrazione e il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità,

appositamente designato
da
quest'ultimo, allo scopo di garantire il
raccordo
tra
le attività dei due Organismi.

6. Le
Amministrazioni favoriscono l'operatività dei Comitati e
garantiscono tutti

gli

strumenti
idonei
al
loro
funzionamento.

In
particolare valorizzano
e
pubblicizzano con ogni mezzo,
nell'ambito
lavorativo,
i risultati
del
lavoro
svolto dagli stessi.

I
Comitati
sono
tenuti
a redigere una relazione annuale sulla attività svolta.

7. I
Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di
un

quadriennio

e

comunque

fino

alla

costituzione

dei

nuovi.

I componenti dei comitati possono essere rinnovati nell'incarico per un sola volta.

<https://www.diritto.it/ccnl-accademie-e-conservatori-16-febbraio-2005-art-19/>